



DIREZIONE CENTRALE  
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Roma, 13 maggio 2002

Agli Enti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI  
(tramite gli Uffici Provinciali INPDAP)

Alle Corti d'Appello  
(tramite gli uffici Provinciali INPDAP)

Alle Università  
(tramite gli uffici Provinciali INPDAP)

Alla Presidenza Del Consiglio  
dei Ministri  
Segretariato Generale

Alla Corte Costituzionale della  
Repubblica  
Segretariato generale

Al Consiglio di Stato  
Segretariato Generale

Alla Corte dei Conti  
Segretariato Generale

Al Consiglio Superiore della  
Magistratura  
Segretariato Generale

Al Ministero dell'Economia e  
delle Finanze  
Direzione Centrale degli Uffici  
Locali e Servizi vari  
Servizio Centrale per il Sistema  
Informativo

Al Ministero dell'Economia e  
Delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria  
generale dello Stato S.I.R.G.S.

Al Ministero della Difesa  
Direzione Generale per il  
Personale Militare

Al Ministero della Difesa  
Direzione generale per il  
Personale Civile

Al Ministero dell'Interno  
Direzione Generale per il  
Personale

Alle Prefetture

All'Istituto Nazionale di Astrofisica  
INAF

Al Corpo forestale dello Stato  
Direzione Generale del Personale

All'Ente Nazionale Assistenza al  
Volo  
ENAV

All'Ente Nazionale Aviazione Civile  
ENAC

Alla Cassa Depositi e Prestiti

Al Consiglio Nazionale  
dell'Economia e del Lavoro  
CNEL

All'Ente Nazionale per le  
Strade Statali  
ANAS

All'Agenzia per le Erogazioni  
in Agricoltura  
AGEA

All'Agenzia Nazionale per la  
Sicurezza del Volo

All'Ente Tabacchi Italiani  
ETI

Ai Monopoli di Stato

All'Avvocatura Generale dello  
Stato

All'Istituto Superiore per la  
Sicurezza sul Lavoro  
ISPESL

All'Autorità per la Vigilanza  
sui Lavori Pubblici

All'Ente Nazionale Cellulosa  
e Carta  
ENCC

All'istituto Superiore di Sanità

All'Istituto Agronomico per  
l'Oltremare

All'Osservatorio Vesuviano

E p.c. Alla Segreteria degli Organi Collegiali  
Ai Dirigenti Generali  
Ai Coordinatori delle Consulenze  
Professionali  
Ai Dirigenti Centrali e Provinciali

## **Informativa n. 14**

**OGGETTO: Dichiarazione unificata annuale agli effetti delle ritenute fiscali e contributive (mod. 770/2002).**

### ***PREMESSA***

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21.12.2001 (pubblicato nella G.U. n. 18 - S.O. n.13 del 22.01.2002) è stato approvato lo schema di dichiarazione delle retribuzioni imponibili ai fini fiscali e contributivi, modello 770/2002 Semplificato e modello 770/2002 Ordinario.

Con il medesimo provvedimento sono state fissate le modalità per la relativa compilazione nonché i termini per la consegna.

Con d.P.R. n. 435 del 07.12.2001, è stato integrato l'articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 22.07.1998 con il comma 3-bis, che ha modificato i termini per la consegna del mod.770/2002 da parte dei sostituti d'imposta.

Le amministrazioni, sostituti d'imposta, dovranno presentare le dichiarazioni, mod. 770/2002 Semplificato, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro **il termine del 1 luglio 2002.**

La novità più rilevante consiste nell'aver suddiviso il mod.770/2002 in due dichiarazioni:

- Mod.770/2002 Semplificato, sul quale indicare i dati fiscali e contributivi contenuti nella certificazione CUD/2002, rilasciata dai sostituti d'imposta ai lavoratori dipendenti, che, si ribadisce, per l'INPDAP coincidono;
- Mod.770/2002 Ordinario, sul quale indicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi ed altri redditi di capitale erogati nell'anno, oppure operazioni di natura fiscale.

I sostituti d'imposta dovranno utilizzare il mod.770/2002 Semplificato per comunicare agli Enti previdenziali (INPS – INPDAP – INPDAI ed all'Ente Assistenziale INAIL) i dati relativi all'imponibile contributivo ed allo stato giuridico dei dipendenti, compilando l'apposita sezione.

Si evidenzia che il modello stesso può essere compilato sia in "EURO" che in "LIRE". Nei rispettivi frontespizi della versione in Euro è inserito, altresì, il logo grafico di tale valuta.

Con la presente, si forniscono le istruzioni per la corretta compilazione dei dati previdenziali INPDAP (mod.770/2002 Semplificato).

Tali informazioni, si identificano come è noto, con gli elementi costituenti la certificazione della posizione assicurativa degli iscritti, a cui questo Istituto è "ope legis" obbligato in esecuzione della legge n. 335/95 di riforma delle pensioni.

La dichiarazione unificata, infatti, per il disposto dell'articolo 4 del d.P.R. 22.7.1998 n. 322, nel sostituire le denunce contributive di fine anno (mod. 54/BD), rappresenta per questo Istituto il veicolo, con riguardo ai dipendenti iscritti alla Cassa Pensioni Statali, per il trasferimento delle informazioni necessarie ai fini della costituzione della posizione assicurativa e per il conguaglio contributivo di fine anno, e, per i dipendenti iscritti alla Casse pensioni CPDEL - CPS - CPI, lo strumento di consolidamento degli aggiornamenti di cui alla circolare n. 1/2002.

In coerenza con i dettami introdotti dalla riforma "Dini" (L. 335/95), la dichiarazione unificata risponde, quindi, all'obbligo di certificare tutti quegli elementi idonei all'esercizio del diritto di opzione per il sistema di calcolo della pensione.

Di qui la necessità da parte dell'Istituto di acquisire, nel dettaglio ed in via obbligatoria, le informazioni ivi contemplate.

L'omissione o l'incompletezza della comunicazione dei dati, infatti, oltre a cagionare danno all'ente previdenziale, che non è messo in grado di procedere al conguaglio contributivo di fine anno, con evidenti riflessi sul piano finanziario, non consente di fornire agli iscritti la visibilità della posizione contributiva maturata e, quindi, l'esercizio dei diritti sanciti dalla legge, a garanzia del quale soccorrono le diverse discipline succedutesi nel tempo. Ed infatti, con l'introduzione della dichiarazione unificata delle retribuzioni, di modifica delle previgenti disposizioni in materia di denunce contributive di fine anno, trovano applicazione, anche per l'ente previdenziale, tutti quegli istituti giuridici contemplati dalla stessa legge istitutiva (d.P.R. 322/98), introduttiva, tra l'altro, di un sistema sanzionatorio (articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 471/97) per i casi di omissione o incompletezza delle informazioni dovute.

Tanto premesso e tenuto conto di alcune modifiche intervenute, si ritiene opportuno fornire chiarimenti ai fini dell'esatta dichiarazione di cui al più volte citato modello 770/2002 Semplificato.

## **REGOLE GENERALI**

Sono obbligati alla comunicazione degli elementi necessari alla costituzione della posizione assicurativa tutti i sostituti di imposta, che abbiano erogato retribuzioni imponibili ai fini previdenziali a favore degli iscritti a questo Istituto.

Ai fini di una migliore lettura delle istruzioni, già indicate nella G.U. n.18 - S.O. n.13 del 22.01.2002 , si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti.

### **Principio generale**

E' il periodo di servizio, che si va a denunciare, che guida la compilazione della dichiarazione in tutti i suoi elementi.

Per periodo di servizio si intende il rapporto di lavoro retribuito che abbia rilievo ai fini contributivi e previdenziali.

Il periodo deve essere rappresentato nella sezione INPDAP del modello 770/2202 Semplificato (Parte C) in tutti i suoi elementi.

La sezione sarà unica se il periodo di lavoro, che si va a dichiarare, non ha subito interruzioni aventi diverso rilievo ai fini del calcolo della pensione, ovvero non comprende retribuzioni oggetto di speciale calcolo ai fini del contributo INPDAP.

“A contrariis”, si dovranno compilare tante sezioni quante sono le frazioni d'anno lavorate, per variazioni intervenute nel tipo d'impiego, tipo servizio, e per corresponsione di retribuzioni afferenti precisi archi temporali (es. compensi arretrati), perché aventi diverso rilievo ai fini pensionistici e/o contributivi.

Il criterio guida nella compilazione, che connota il periodo lavorativo in tutti i suoi elementi giuridico - economici in separate sezioni, ove il periodo stesso abbia particolare rilievo ai fini pensionistici, previdenziali e/o contributivi, può essere trascurato da parte delle Amministrazioni con personale iscritto all'INPDAP solo per:

- **Assicurazione Sociale Vita**

in tal caso è consentito compilare un'unica sezione, raggruppando il periodo di lavoro in un unico arco temporale e indicando nel punto 73 il cod. 1 (tipo impiego ordinario) e nel punto 74 il cod. 4 (tipo servizio ordinario);

- **Lavoratori giornalieri e supplenti della Scuola**

vista la molteplicità dei periodi di servizio è consentito raggruppare l'intero arco temporale in una unica sezione.

## **DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP**

Al nuovo schema del mod.770/2002 Semplificato sono state apportate alcune modifiche rispetto allo schema del mod.770/2001:

- non è più richiesta la data di cessazione rapporto;
- sono stati inseriti i seguenti punti:
  - Decorrenza giuridica (punto 64)
  - Numero giorni utili ai fini del TFR (punto 67)
  - Contributi a carico del lavoratore trattenuti:
    - Ai fini pensionistici (punto 89)
    - Ai fini TFS (Punto 90)
    - Contributi ai fini del TFR (Punto 91)
  - L. 388/2000 art. 78, comma 6 (punto 92)

## **MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI PUNTI DA 63 A 92**

### **Punto 63 (Codice Fiscale Amministrazione)**

deve essere utilizzato, per gli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, indicando il codice fiscale dell'Amministrazione sede di servizio.

### **Punto 64 (Decorrenza giuridica)**

deve essere utilizzato per gli iscritti alla Cassa pensioni Statali.

Inserire la data di decorrenza giuridica per tutti gli assunti nel periodo di riferimento (anno 2001). Trattandosi di decorrenza giuridica, la stessa potrebbe essere anteriore all'anno 2001.

### **Punto 65 – 66 (Data inizio – Data fine)**

devono essere inserite le date di inizio e fine dei periodi, per i quali si rende necessaria la compilazione della sezione, espresse in giorno, mese ed anno. Le stesse sono in stretta connessione con il tipo impiego e tipo servizio.

- Per i giornalieri il periodo può essere indicato in una unica sezione, indicando gli effettivi giorni utili (punto 76).
- Per gli arretrati riguardanti anni precedenti, può essere indicato l'intero arco temporale in un'unica sezione, in assenza di altre variazioni di tipo impiego e tipo servizio.

### **Punto 67 (giorni utili ai fini del TFR)**

deve essere compilato solo per i dipendenti in regime TFR e deve contenere il numero dei giorni utili ai fini del trattamento di fine rapporto, secondo i termini e le modalità descritte nelle circolari INPDAP n. 29 del 8 giugno 2000, n. 45 del 26 ottobre 2000, n. 1 del 11 gennaio 2001, n. 11 del 12 marzo 2001, n. 1573 del 23 maggio 2001 e n. 1652 del 21 giugno 2001.

Il numero dei giorni può non coincidere con i giorni utili ai fini pensionistici (punto 76).

In caso di part-time i giorni utili da indicare, solo ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, dovranno essere rapportati all'intero arco temporale di servizio (es. periodo lavorato 1.1/31.3 part-time al 50% giorni utili = 90).

Si coglie l'occasione per precisare che, ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro pari ad almeno 15 giorni di servizio.



## **Punto 68 (Causa cessazione)**

1. Decesso
2. Dimissioni volontarie
3. Limiti di età
4. Limiti di servizio
5. Dispensa dal servizio per inidoneità permanente alle mansioni (minimo 15 anni dipendenti dello Stato e 20 anni dipendenti da Enti Locali)
6. Invalidità
8. Soppressione di posto
9. Destituzione
11. Esubero portuali L. n.647 del 1996
12. Mobilità
13. Passaggio ad altra Amministrazione
14. Licenziamento
15. Fine ferma
16. Altre cause
17. Dispensa dal servizio per inabilità permanente assoluta a proficuo lavoro (minimo 15 anni)
18. Fine incarico

Ove non si riscontri il caso tipico nella tabella predisposta può essere utilizzato il codice 16 - altre cause (es.: in caso di successione di Amministrazioni, a causa di trasformazione giuridica dell'ente, processi di fusione o incorporazione, è necessario compilare una distinta denuncia per il periodo di competenza di ogni singolo ente, indicando come causa di cessazione il codice 16).

## **Punto 69 – 72 (Gestioni assicurative)**

devono essere indicate le gestioni e/o fondi di pertinenza, utilizzando uno dei seguenti codici:

1. CASSA PENSIONI STATALI
2. CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI
3. CASSA PENSIONI INSEGNANTI
4. CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI
5. CASSA PENSIONI SANITARI
6. I.N.A.D.E.L.
7. E.N.P.A.S.
8. E.N.P.D.E.D.P. (Assicurazione Sociale Vita)
9. CASSA UNICA DEL CREDITO

Per i dipendenti che si trovano in regime TFR utilizzare il codice:

**6** – INADEL per i dipendenti Enti Locali

**7** - ENPAS per i dipendenti della Cassa Stato

### **Punto 73 (Tipo impiego)**

questo punto individua il tipo di rapporto di lavoro che si dichiara ed a cui si riferiscono le retribuzioni erogate.

1. Ordinario (contratto indeterminato/determinato)
2. Giornaliero
3. Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94 art.16 c. 2 lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – CENTRO, NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% (limite max 24 mesi)
4. Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94 art. 16 c. 2 lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% (limite max 24 mesi)
5. Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94 art. 16 c. 2 lett. b) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE

- SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – CENTRO NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25 % dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)
6. Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94 art. 16 c. 2 lett. b) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)
  7. Contratto formazione e lavoro – L. 196/97 art. 15 – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA DELLE REGIONI: BASILICATA, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SARDEGNA, SICILIA - Trasformazione di C.F.L. art. 16 c. 2 lett. a) L. 451/94 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% per ulteriori 12 mesi
  8. Part-time
  9. Orario ridotto
  10. Tempo definito (personale sanitario)
  11. Lavoratori assunti ai sensi L. 407/90 art. 8 comma 9 da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX L. 142/90 – CENTRO NORD
  12. Lavoratori assunti ai sensi L. 407/90 art. 8 comma 9 da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX L. 142/90 – MEZZOGIORNO
  13. Supplenti della scuola
  14. Applicazione D.Lgs. n. 165/97 – art. 4 per personale militare in sistema retributivo.

I codici 3,4,5,6 e 7 sono utilizzabili anche dalle Amministrazioni iscritte che, in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro, hanno recepito l'istituto del contratto formazione-lavoro.

In esecuzione del principio generale, secondo cui è il periodo che guida la compilazione, qualora nel corso dell'anno di riferimento sia variata la natura del rapporto di lavoro, dovranno essere compilate più sezioni identificandole con il relativo codice.

- Se, nel corso dell'anno, il rapporto di lavoro part-time viene modificato dal 50% al 75%, è necessario compilare due apposite sezioni;
- Se il dipendente, assunto a tempo indeterminato, nell'anno di riferimento, ha lavorato un periodo part-time, nella seconda sezione, al punto 73, dovrà essere indicato il codice 1 e al punto 74 (tipo servizio) il codice 5, in quanto è variato il tipo servizio e non il tipo impiego.

#### **Punto 74 (Tipo servizio)**

questo punto individua lo stato di servizio del dipendente, influente sempre ai fini previdenziali e/o contributivi, con uno dei seguenti codici:

2. Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31 L. 300/70)
3. Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31 L. 300/70)
4. Servizio ordinario
5. Servizio part-time
7. Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2 L. 162/92)
9. Astensione dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità facoltativa e per assistenza ai figli ai sensi L. 53/2000
10. Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli dopo il 3° e fino all'8° anno di età (L. 53/2000)
11. Periodo in ausiliaria personale militare (D. Lgs. n. 165/77)
12. Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta all'80%
13. Astensione dal lavoro per assistenza ai figli con retribuzione ridotta al 50%

Si precisa, per opportuna conoscenza, che:

- I periodi di servizio coperti da contribuzione figurativa di cui al D. Lgs. 564/96 (a carico dell'Istituto previdenziale nelle sole fattispecie tutelate: maternità, espletamento del mandato politico Parlamentare, Europeo, Consiglio regionale e motivi sindacali) devono essere dichiarati in apposita sezione, indicando la retribuzione che l'iscritto avrebbe percepito se fosse stato in servizio.
- I periodi di aspettativa ed astensione facoltativa per maternità non retribuiti, utili ai fini pensionistici e, quindi, coperti da contribuzione figurativa, dovranno essere rappresentati in apposite sezioni utilizzando il codice 10 per tutte le ipotesi riconducibili al medesimo istituto giuridico (es. astensione facoltativa senza assegni per assistenza ai figli fino al 3° anno di età).
- I periodi di aspettativa interrutivi del servizio non devono essere indicati in nessuna sezione, non avendo rilievo ai fini previdenziali e quindi contributivi.
- La corresponsione dell'indennità di maternità al personale assunto a tempo determinato con contratto in scadenza durante il periodo di astensione obbligatoria, non comporta la compilazione di una sezione separata rispetto alla sezione per lavoro ordinario, ma l'indicazione del codice 4 al punto 74 (tipo servizio). Il periodo di lavoro sarà quello fino alla data di scadenza contrattuale e la retribuzione percepita sarà indicata nel suo intero importo al punto 81.

### **Punto 75 (Cassa/Competenza)**

Le retribuzioni imponibili che si dichiarano devono essere individuate nell'aliquota a cui sono assoggettate con i relativi codici:

- 1 – Competenza** (aliquota contributiva vigente nel periodo cui si riferiscono gli emolumenti)
- 2 – Cassa** (aliquota vigente al momento dell'erogazione)

Si segnala che sono assoggettati ad aliquota di cassa i soli elementi retributivi di cui al D. Lgs. 314/96:

- gratifiche annuali e periodiche
- conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo
- premio di produzione.

Tutte le altre retribuzioni soggiacciono al principio generale dell'aliquota di competenza.

### **Punto 76 (Giorni utili)**

In questo punto, devono essere indicate le giornate lavorative utili per l'erogazione delle prestazioni ai fini pensionistici e trattamento di fine servizio. Per l'indicazione dei giorni utili, si deve far riferimento ad un massimo di 312 giorni annui per i lavoratori giornalieri e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori, compresi i supplenti della scuola sia statale che parificata.

- In caso di rapporto di lavoro part-time, il calcolo dei giorni utili dovrà essere effettuato rapportando l'orario effettivamente svolto all'orario intero (es.: periodo lavorato 1.1/31.12 part-time 50% giorni utili = 180), ai fini pensionistici e Trattamento di Fine Servizio.
- Ove trattasi di personale in regime TFR, andrà compilato anche il punto 67 (cfr. istruzioni che precedono).
- Per il personale ad orario ridotto, i giorni utili coincidono con il periodo di servizio svolto.

Le assenze orarie non rilevano ai fini pensionistici e pertanto il periodo sarà valutato per intero. Analogo principio si applica ai fini del Trattamento di Fine Servizio.

### **Punto 77 - 80 (Maggiorazioni)**

Devono essere indicati, con i relativi codici, le maggiorazioni spettanti nel periodo oggetto di dichiarazione.

1.	Servizio in volo – L. 1092/73, art. 20	1/3
2.	Servizio di confine – L. 1092/73, art. 2	1/3
3.	Servizio di confine – L. 1092/73, art. 2	1/2
4.	Servizio in stabilimenti di pena militari – L. 1092/73	
5.	Servizio all'estero in sedi particolarmente disagiate L. 1092/73, art. 23	3/4
6.	Servizio all'estero in sedi disagiate – L. 1092/73, art. 23	1/2
7.	Servizio scolastico all'estero – L. 1092/73, art. 24	1/2
8.	Servizio scolastico all'estero – L. 1092/73, art. 24	1/3
9.	Lavori insalubri e polverifici – L. 1092/73	
10.	Servizio in colonia e in territorio somalo – L. 1092/73, art. 26	1/2
11.	Servizio in colonia e in territorio somalo – L. 1092/73, art. 26	1/3
12.	Servizio in zona di armistizio – L. 1092/73, art. 27	1/2
13.	Servizio in zona di armistizio – L. 1092/73, art. 27	1/3
14.	Servizio in presenza di amianto – L. 257/92	
15.	Lavoro usurante – D.Lgs. 374/93 – L. 335/95, art. 1 c. 35	1/6
16.	Lavoro usurante – D.Lgs. 374/93 – L. 335/95, art. 1 c. 35	1/10
17.	Esodo portuale	
18.	Servizio all'estero – L. 1092/73	
19.	Non vedente – L. 113/85 – L. 120/91	
20.	Lavoratori precoci – L. 449/97	
21.	Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità ridotte L. 336/70, art. 2	1/5
22.	Servizio di istituto – L. 284/77, art. 3	
23.	Impiego operativo di campagna – L. 187/76, art. 17	1/5
24.	Impiego operativo per reparti truppe alpine – L. 78/83, art. 18	
25.	Navigazione mercantile – L. 1092/73, art. 31	1/2
26.	Imbarco su mezzi di superficie – L. 78/83, art. 18	1/3 (mis. 3.5%)
27.	Imbarco su sommergibili – L. 78/83, art. 18	1/3 (mis. 6%)
28.	Servizio addetti alle macchine – L. 1092/73, art. 19 c. 3	2/5

- 29. Servizio a bordo di navi militari – L. 1092/73, art. 19 c. 4 1/2
- 30. Controllo spazio aereo I livello – L. 78/83, art. 18
- 31. Controllo spazio aereo II livello – L. 78/83, art. 18
- 32. Controllo spazio aereo III livello – L. 78/83, art. 18
- 33. Servizi apparati R.T. – R.T.F. – L. 1092/73, art. 50
- 34. L. 302/82, art. 2 – L. 431/87 (Ministero Sanità e Dogane)
- 35. Cooperazione con paesi in via di sviluppo
- 36. Sei scatti stipendiali D.Lgs. 165/97 art. 4
- 37. Personale addetto alla commutazione telefonica  
L. 1092/73, art. 50 1/3
- 38. Personale ENAV: CTA – Piloti – Operatori radiomisure  
D.Lgs. 149/97
- 39. Personale ENAV: Assistenti EAV e meteo – D.Lgs. 149/97
- 40. Lavori particolarmente usuranti – D.Lavoro 17.04.2001

### **Punto 81 (Retribuzioni fisse e continuative)**

Deve essere indicato il totale delle retribuzioni dovute per il periodo di riferimento, che concorrono a formare la quota A della pensione (emolumenti fissi e continuativi).

- La retribuzione erogata al personale fuori ruolo, che comunque ha un rapporto di dipendenza con l'Ente, si deve considerare fissa e continuativa, in egual misura del personale di ruolo e, quindi, è parimenti costitutiva della quota A di pensione.
- Ai fini pensionistici, gli importi inferiori al minimale sono da rapportare al minimale retributivo, fissato per l'anno 2001 in £. 15.399.000.
- In considerazione della circostanza che la dichiarazione unificata certifica le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali relative all'anno di riferimento, si precisa che, non possono essere dichiarate retribuzioni risultanti da compensazioni effettuate dalle Amministrazioni per anni diversi da quello di denuncia, che generano un credito per gli Enti (conguagli con importo negativo). Tali informazioni saranno oggetto di successiva comunicazione.



## **PUNTO 82 (Retribuzioni accessorie)**

Deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie per il periodo di riferimento (straordinario, indennità, incentivi, compenso per lavoro simultaneo) che concorrono a formare la quota B della pensione.

- Per gli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, si deve indicare l'intero importo delle retribuzioni accessorie e non la sola quota eccedente l'incremento figurativo previsto dall'art. 15 della L. 724/94.

- Il premio incentivante la produttività è definito retribuzione accessoria e va indicato in questo punto.

- Le indennità non annualizzabili (preavviso, ferie non godute) non vanno indicate in questo punto, ma al punto 87.

## **Punto 83 (Retribuzione di base per il 18%)**

Per i soli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, deve essere indicato il totale degli emolumenti erogati ai fini della determinazione della maggiorazione del 18%.

Il calcolo viene eseguito in via automatica da questo Istituto.

## **Punto 84 (Retribuzioni ai fini TFS)**

Devono essere indicate le retribuzioni imponibili ai fini dell'IPS ex INADEL, ovvero le retribuzioni imponibili ai fini della buonuscita ex ENPAS.

Si rammenta che non sono imponibili le retribuzioni accessorie.

## **Punto 85 (Retribuzioni ai fini TFR)**

Devono essere indicate le retribuzioni utili ai fini del trattamento di fine rapporto ai dipendenti (cfr. circolari INPDAP richiamate al punto 67).

Per i periodi di servizio pari o superiori a 15 giorni nel mese, dovrà essere indicata la retribuzione virtuale, cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato l'intero mese.

### **Punto 86 (Premio di produzione)**

Deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione, al lordo della decontribuzione, previsto dai contratti di secondo livello (cfr. circolare INPDAP n.1 del 14 gennaio 1998). Nei casi in cui nell'anno di riferimento sia stato erogato acconto e saldo per l'anno precedente, dovranno essere compilate sezioni separate.

### **Punto 87 (Indennità non annualizzabili)**

Devono essere indicate le indennità non annualizzabili (preavviso con carattere risarcitorio, ferie non godute) erogate ai dipendenti. L'ammontare delle stesse va distinto dagli altri emolumenti e il periodo di riferimento deve essere quello in cui vengono erogati gli emolumenti e, quindi, l'ultimo periodo di servizio.

### **Punto 88 (D. Lgs. 165/97 art. 4)**

Rileva solo per i dipendenti dello Stato destinatari del D. Lgs.165/97. Deve essere indicato l'importo di cui all'art. 4 del D. Lgs.165/97.

### **Punto 89 – 91 (Totali contributi)**

Deve essere indicato il totale dei contributi dovuti a diversi fini istituzionali INPDAP. Nel caso sia necessario compilare più sezioni per un dipendente, andrà riportato il totale dei contributi nell'ultima sezione.

### **Punto 92 (L. 388/2000 art. 78, comma 6)**

Deve essere barrato se, nel periodo di riferimento, si sono effettuate assunzioni di soggetti già collocati in attività socialmente utili (art. 78, comma 6, della legge 388/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott.ssa Rosalba AMATO)  
F.to AMATO